

Verbale di accordo per l'erogazione dell'assegno ordinario FIS (ex art. 29 e 30 D.Lgs. n. 148/2015 e 19 D.L 18/2020)

Oggi 16 aprile 2020, in ossequio al DPCM Coronavirus ed a quanto stabilito dall'art. 19 del DL 18/2020, si sono incontrati:

- La società OPPPLA' S.r.l. rappresentata da FINAZZI LORENZO (di seguito "la Società")
- Filcams-CGIL Nazionale Sergio Aliprandi, Fisascat CISLNazionale Elena Vanelli , UILTuCS Nazionale Antonio Vargiu, (di seguito congiuntamente, le "OO.SS")

(di seguito, collettivamente, "Le Parti")

Premesso che:

1. la Società opera nel settore della gestione e creazione di siti web, relativi servizi editoriali connessi oltre che nel più ampio ambito di servizi di consulenza e realizzazione di progetti nell'ambito della comunicazione aziendale ed applica il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi (Confcommercio);
2. la Società ha inviato in data 11 aprile 2020 alle OO.SS nazionali e territoriali in base alla sede legale l'informativa prevista dagli artt 14 D.lgs n. 148/2015 e 19 DL 18/2020, al fine di accedere all'assegno ordinario FIS per "Emergenza Coronavirus";
3. la richiesta di attivare F.I.S "Fondo di Integrazione Salariale" si rende necessaria a causa della diminuzione di attività aziendale dovuta in particolare ad un'importante contrazione del traffico di affari verificatosi a seguito delle disposizioni governative nazionali, regionali e locali predisposte per fronteggiare l'emergenza COVID-19 "C.d. Coronavirus" le quali hanno comportato la chiusura totale e/o parziale delle attività con conseguenze gravi sulla sostenibilità economica delle stesse e pertanto sull'occupazione;
4. le OO.SS ai sensi delle citate norme hanno attivato l'esame congiunto della situazione venutasi a creare, con particolare attenzione in merito alla durata delle sospensioni e riduzioni ed al numero dei lavoratori coinvolti;
5. la Società dichiara di non rientrare nel campo di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e non aver aderito alla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali ed alternativi di cui, rispettivamente, agli art. 26 e 27 del D.Lgs. 148/2015;
6. i lavoratori che si ritiene in possano godere del trattamento di integrazione salariale devono essere in forza presso la Società, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato alla data del 17 marzo 2020;
7. le Parti considerano il ricorso al Fondo d'integrazione salariale quale strumento necessario al fine di salvaguardare l'occupazione a fronte dallo stato di crisi in atto presso l'azienda;

Tutto ciò premesso, Le parti convengono quanto segue:

- a) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
- b) La Società applica il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi (Confcommercio), ed occupa mediamente alle proprie dipendenze 11 dipendenti nel semestre precedente.
- c) Le Parti, in considerazione della situazione descritta in premessa dovuta all'emergenza Coronavirus, ravvisano la necessità di ricorrere agli strumenti di cui all'art. 29 D.lgs 148/2015, e in particolare intendono avvalersi dell'erogazione da Fondo di Integrazione Salariale dell'Assegno Ordinario, con causale "Emergenza Coronavirus".



- d) La Società, in applicazione di quanto definito al capo precedente, procederà alla richiesta dell'erogazione dell'Assegno Ordinario previsto dall'art. 30 D.lgs 148/2015, con le modalità semplificate di cui all'art 19 DL 18/2020, provvedendo alla prestazione nei tempi previsti della relativa istanza all'INPS, al fine dell'ottenimento dei relativi benefici economici;
- e) La riduzione interesserà n. 5 lavoratori e lavoratrici subordinati nella sede di Via 1° maggio 13 a Paderno Dugnano (MI) e n.1 lavoratore nella sede di Via Pianezza 289 a Torino (TO).
- f) In caso emergessero, in costanza di utilizzo dell'ammortizzatore, esigenze di lavoro aggiuntive, la società non ricorrerà al lavoro straordinario ma richiamerà i lavoratori sospesi per effetto del trattamento di solidarietà, fino al raggiungimento del normale orario contrattuale. L'Azienda, qualora vi sia ripresa lavorativa garantirà l'applicazione del protocollo di contrasto e sicurezza nei luoghi di lavoro del 14.03.2020.
- g) La sospensione fino ad un massimo di 4 ore verrà applicata in misura orizzontale su base giornaliera.
- h) Le Parti concordano sull'applicazione dell'Assegno Ordinario a decorrere dal 06/04/2020 al 02/05/2020.
- i) L'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 30 D.Lgs. 148/2015 verrà anticipata in favore dei lavoratori direttamente dalla Società, alle normali scadenze del periodo di paga con il meccanismo del conguaglio sui contributi INPS;
- j) Resta inteso che durante i periodi di sospensione della prestazione lavorativa in corrispondenza dei quali sia prevista l'integrazione salariale, gli istituti contrattuali matureranno interamente come nel caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro;
- k) Entro 15 giorni dal termine della Fis, o precedentemente su richiesta di una delle parti, verrà fissato un incontro di verifica;
- l) Le Parti concordano altresì che qualora, futuri provvedimenti normativi andranno a ridefinire alcuni istituti disciplinati dal presente accordo, le parti si incontreranno per riconsiderare quei trattamenti previsti dalla presente intesa;
- m) Durante la vigenza del presente accordo, l'Azienda non effettuerà licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e a non aprire la procedura di licenziamento collettivo ex legge 223/91.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Società



FILCAMS - Cgil



FISASCAT - CISL



UILTuCS

